Decreto direttoriale – Scoperta imprenditoriale II

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 maggio 2026

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 maggio 2026, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2026, n. 151, recante l'intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 19 maggio 2026, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione dei progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Visto il regolamento (UE) 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare l'articolo 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili

a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visti, tra gli altri, gli articoli 49 e 69 del predetto regolamento (UE) 2021/1060, relativi, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione da parte dell'autorità di gestione dell'elenco contenente i dati delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e agli obblighi attinenti alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione;

Visti gli articoli 51 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l'altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate di costi;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 *final*, del 14 ottobre 2024 e, in particolare, l'azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa" prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1 "*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*";

Visto il documento "*La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027*" che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio DNSH nell'ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio DNSH, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al DNSH nell'ambito dei programmi;

Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, del 7 dicembre 2021 "*Attuazione del Principio orizzontale DNSH (Do No Significant Harm) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027*", il quale specifica che "*La valutazione ambientale strategica (VAS) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma (...)*";

Visto l'allegato I "Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF" del regolamento (UE) 2021/1060 che, alla tabella 1, individua i possibili settori di intervento e i relativi coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici e per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente;

Considerato che, nell'ambito del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", in coerenza con le indicazioni della nota EGESIF sopra citata, tutte le azioni previste nell'obiettivo specifico 1.1 sono considerate compatibili con il principio DNSH;

Considerato che, in base alle indicazioni contenute nel Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", l'azione 1.1.4 rientra nella Tipologia di investimento T01 "Interventi immateriali" e nella Tipologia di investimento T02 "Interventi materiali (macchinari e impianti, attrezzature elettriche / elettroniche, data center, etc.)", per le quali non sono previsti effetti ambientali diretti o negativi significativi;

Considerato che, nel quadro delle misure del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione *ex ante*, redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

Vista l'informativa del 7 agosto 2023, con la quale sono stati portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del Programma gli esiti della valutazione ex ante di cui al citato articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060 per l'implementazione degli strumenti finanziari nell'ambito del medesimo Programma;

Visto il documento strategico del "*Fondo FCS*", adeguato con le previsioni normative del regolamento (UE) 2021/1060 in materia di strumenti finanziari, al fine di poter operare nell'ambito del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*" in continuità con il precedente periodo di programmazione, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 68, paragrafo 2, del citato regolamento;

Visto l'articolo 7 del richiamato regolamento generale di esenzione, che, al paragrafo 1, terzo periodo, prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

Visto, in particolare, l'articolo 53 del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060, che, al paragrafo 1, lettera *e)*, stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera *c)*, prevede la possibilità di ricorso ai costi

unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

Visto, altresì, il paragrafo 3 dell'articolo 25 del medesimo regolamento generale di esenzione, che stabilisce, alla lettera *e)*, che, fatta salva la terza frase dell'articolo 7, paragrafo 1, citato, le spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio dei progetti di ricerca e sviluppo, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, possono essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da *a)* a *d*) del medesimo paragrafo 3, stabiliti sulla base delle normali prassi contabili;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*" registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018 al n. 1- 465 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 4 gennaio 2024 del Direttore generale per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante l'approvazione della nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2024, al n. 197;

Considerato che i progetti di ricerca e sviluppo agevolati ai sensi del predetto decreto 25 ottobre 2024 consentiranno la definizione di un parco progetti cofinanziabili nel più volte citato Programma Nazionale, in grado di assicurare, secondo la logica dell'*overbooking*, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2021-2027;

Considerato che, per le finalità di cofinanziamento contemplate dal richiamato articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2026, i progetti destinatari delle agevolazioni previste dal medesimo decreto sono coerenti con l'ambito d'intervento dell'Azione 1.1.4 "Ricerca collaborativa" prevista dall'obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" dell'Asse I del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", e possono contribuire alla definizione di un parco progetti cofinanziabili nel medesimo Programma, in grado di assicurare, secondo la logica dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2021-2027;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del "servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";

Vista la circolare 14 maggio 2018, n. 1447, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicata nel sito istituzionale, recante, per gli interventi agevolativi in favore di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, la disciplina dei progetti per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 198/13 del 22.6.2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visti, in particolare, l'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo, e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il *"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)*";

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche

ed enti pubblici e privati, e l'articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *"Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*, che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al comma 3 che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2025;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", l'articolo 46-*bis*, recante "*Certificazione della parità di genere*";

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" la quale prevede che, "*le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale*";

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *"dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*";

Vista la nota dell'11 dicembre 2024 con la quale l'ISTAT ha comunicato lo sviluppo di una nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*", e, in

particolare, l'articolo 1, che disciplina i termini e la decorrenza degli obblighi assicurativi in funzione della tipologia di impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "*Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità*", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto, altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017, di attuazione del predetto regolamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la disciplina dei criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica "www.incentivi.gov.it", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'articolo 39-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto 30 settembre 2021, che prevede, al comma 3, le modalità di generazione e pubblicazione delle informazioni sulla predetta piattaforma "Incentivi.gov.it" in relazione agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e, al comma 6, la definizione, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, delle disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma secondo i criteri previsti dal medesimo articolo;

Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 19 maggio 2026, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attivazione e all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato dal predetto decreto;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*centro di ricerca*": l'impresa, con personalità giuridica autonoma, che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di *organismo di ricerca*;

b) "*certificazione della parità di genere*": la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

c) *"Codice degli incentivi":* il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

d) "*contratto di rete*": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

e) "*decreto*": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 maggio 2026, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2026, n. 151, recante l'intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa;

f) "*Ministero*": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) "*operazione di delocalizzazione*": ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 del *Codice degli incentivi*, il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;

h) "*organismo di ricerca*": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

i) "*piccole imprese a media capitalizzazione*": impresa diversa da una *PMI*, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del *regolamento GBER*;

j) "*PMI*": le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del *regolamento GBER*;

k) "*principio DNSH*": Principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all'articolo 17 dello stesso;

l) "*Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*": il programma adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, e successive eventuali integrazioni e modificazioni;

m) "*rating di legalità*": la certificazione istituita dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

n) "*regioni meno sviluppate*": le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

o) "*regolamento GBER*": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

p) "*ricerca industriale*": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

q) "*Soggetto gestore*": il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria dei progetti, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

r) "Strategia nazionale di specializzazione intelligente": la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto;

s) "*sviluppo sperimentale*": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto*, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2.

2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **7 ottobre 2026**, utilizzando, pena l'invalidità e l'irricevibilità, la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni, a valere sull'intervento "D.M. 19 maggio 2026 – Scoperta imprenditoriale II".

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* a partire dal **24 settembre 2026**.

4. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* genera il *CUP* e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un "organismo di diritto pubblico", previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6*a* e 6*b*.

5. Ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del *decreto*, ciascun soggetto proponente, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni ad eccezione degli *organismi di ricerca* che possono partecipare a più progetti congiunti.

6. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

Art. 3.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Codice degli incentivi, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall'articolo 2, comma 1, del *decreto*, tenuto conto della riserva in favore delle *PMI* e delle reti di impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, del d*ecreto*.

2. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da comunicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie. Con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente sulla base del punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a),* numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 4, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 5. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

5. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto*, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle *PMI*, fatti salvi gli eventuali *organismi di ricerca*, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete*.

6. Il *Soggetto gestore* svolge le attività istruttorie delle domande di agevolazione e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase *a)* e venti giorni per la fase *b)*. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, il *Soggetto gestore* può richiedere la presentazione delle relative evidenze necessarie ai fini del completamento del procedimento istruttorio; in caso di reiterata inadempienza, la domanda di agevolazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, con riferimento al criterio "valutazione delle caratteristiche del soggetto proponente", la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

7. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 9.

8. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 7, lettera *a)*, da completare nel termine di 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 6, il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 2, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il *Soggetto gestore* verifica l'importo minimo di spesa ammissibile del progetto, che deve essere non inferiore a euro 1.000.000,00 (*unmilione/00*) e non superiore a euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall'articolo 5 del *decreto* come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.

9. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 7, lettera *a)*, è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di ammissibilità istruttoria. In caso di conclusione negativa delle attività di cui al comma 7, lettera *a)*, il *Soggetto gestore* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest'ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di positiva conclusione delle attività di cui al comma 7, lettera *a), il Soggetto gestore* procede all'attività di cui al comma 7, lettera *b)*, da completare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 6. Nella valutazione di cui al comma 7, lettera *b)*, il *Soggetto gestore* valuta, anche attraverso un'approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all'articolo 4:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) l'ammissibilità dell'iniziativa, considerati gli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

c) la coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con le aree tematiche indicate nella domanda di agevolazioni;

d) il rispetto del *principio DNSH,* secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera *e)*, del *decreto*. A tal fine, le attività progettuali non devono ricadere nei settori esclusi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, né arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, con riferimento sia alle attività finanziate sia ai relativi risultati, anche in termini di ambito applicativo e/o di successiva industrializzazione dei risultati del progetto. I risultati delle attività devono essere tecnologicamente neutrali nella loro applicazione e applicabili a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale;

e) la presenza di contenuti di *ricerca industriale* e/o di *sviluppo sperimentale* nelle attività del progetto;

f) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'articolo 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 8 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto;

g) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;

h) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurare l'integrale copertura del fabbisogno agevolativo del progetto, sulla base delle agevolazioni spettanti in relazione ai costi ritenuti ammissibili.

10. Nell'ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 9, lettera *a)*, il *Soggetto gestore* verifica che il rapporto tra l'importo del progetto presentato dal singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto come definito all'articolo 4 comma 1, lettera *a)*, numero 3, sub. *v)*, in base

ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell'allegato n. 5, non sia superiore a 0,6. Nel caso in cui l'indicatore risulti superiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile.

11. Nel caso di progetti congiunti, la verifica di cui al comma 10 è effettuata su ciascun soggetto proponente diverso da *organismo di ricerca*. Nel caso in cui per uno dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto il valore del rapporto calcolato come descritto al comma 10, dovesse essere superiore a 0,6, la domanda è dichiarata non ammissibile.

12. Nell'ambito della valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente di cui al comma 9, lettera *a)*, il *Soggetto gestore* verifica inoltre che ciascun soggetto proponente abbia un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento richiesto mediante il calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3, sub *i.*, che deve risultare almeno pari a 0,8. Nel caso in cui l'indicatore risulti inferiore a tale soglia, la domanda è dichiarata non ammissibile.

13. Non sono ammesse rinunce dei proponenti o rimodulazioni dei costi di progetto dopo la presentazione della domanda di agevolazione finalizzati a garantire il rispetto dei parametri di cui ai commi 10, 11 e 12 qualora non soddisfatti sulla base dei dati di domanda.

14. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 9, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti pari o inferiore alla soglia minima di ammissibilità di euro 1.000.000,00 (*unmilione/00*), a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto, la domanda è dichiarata non ammissibile. La domanda è dichiarata non ammissibile anche nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 9, la quota di partecipazione di un soggetto partecipante ad un progetto congiunto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)* del *decreto* o l'importo delle collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del *decreto* scenda al di sotto del 10 (dieci) per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

15. Completate le valutazioni, il *Soggetto gestore* calcola le agevolazioni massime spettanti secondo quanto previsto dall'articolo 5, del *decreto*, procede alla verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del *regolamento GBER*, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 9. Si specifica che, in sede di concessione, ai soli fini della determinazione del tasso agevolato concedibile e del tasso di attualizzazione, il tasso di riferimento si assume pari al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, maggiorato di 100 punti base.

16. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il *Soggetto gestore* invia le relative risultanze al *Ministero*, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo, il *Ministero* ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

(Criteri di valutazione)

1. Il *Soggetto gestore* effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 3, comma 9, lettera *f)*, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) **caratteristiche del soggetto proponente**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento:

i. alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo

ii. alla tipologia e numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;

iii. all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con *organismi di ricerca*, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di prestatori di servizi di consulenza, che collaborino al progetto per almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più *organismi di ricerca*, è svolta con particolare riferimento riguardo:

i. alle competenze e alle esperienze specifiche degli *organismi di ricerca* rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;

ii. all'attinenza delle attività previste a carico degli *organismi di ricerca* nell'ambito della *ricerca industriale* ovvero nell'ambito dello *sviluppo sperimentale*;

iii. alla misura in cui le attività degli *organismi di ricerca* risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto.

3) solidità economico-finanziaria: da valutare, con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell'allegato n. 5, sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:

- il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso. Il valore del punteggio

relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni.

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";

iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";

iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
  - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci";
  - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
  - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";

- Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
- Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
- Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;

- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

b) <u>qualità della proposta progettuale</u>, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla congruità e pertinenza dei costi, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola in progetto:

i. <u>risorse strumentali</u>: sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;

ii. <u>risorse organizzative</u>: sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;

iii. <u>coerenza delle fasi in cui si articola il progetto</u>: viene valutata con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;

2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte, e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. In particolare, l’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) <u>impatto del progetto</u>, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e nella disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'<u>allegato n. 5</u>, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali.

3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio. Ai suddetti bilanci consolidati si fa riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati al momento della presentazione del progetto di ricerca e sviluppo.

4. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e delle premialità indicate ai successivi commi 6 e 7, il *Soggetto gestore* procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'<u>allegato n. 8</u>, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 2, *b)* e *c)*, sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 3, e il punteggio relativo alle

maggiorazioni di cui ai seguenti commi 6 e 7, è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di *organismi di ricerca*, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera *a)*, viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera *a)*; pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli *organismi di ricerca*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli *organismi di ricerca*.

6. Ai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono in possesso della *certificazione della parità di genere* è attribuita dal *Soggetto gestore* una maggiorazione del punteggio complessivo attribuito al singolo proponente pari a 2 (due) punti.

7. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dal *Soggetto gestore* ai soggetti proponenti che sono inseriti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating di legalità*).

8. L'attribuzione delle maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7 avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 4.

9. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3, sub. *i.*, fatta eccezione per gli *organismi di ricerca*, risulti pari ad almeno 3,2;

b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;

c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui ai commi 6 e 7, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 5.

(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria di cui all'articolo 3, comma 16, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;

c) documentazione tecnica aggiornata in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.

2. Il *Ministero*, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del *decreto*, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del *decreto*, a comunicare al *Soggetto gestore* l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1, e non oltre 3 (tre) mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell'ordine di acquisto dei beni o alla data dell'inizio dell'attività del personale coinvolto nel progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto concernente prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni. La suddetta comunicazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 26, deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del progetto, come sopra individuato, corredata dalla documentazione probante l'avvio del progetto, se disponibile. Qualora tale documentazione non sia disponibile entro il termine di cui sopra, dovrà essere trasmessa entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvio.

Art. 6.

(Spese e costi ammissibili)

1. Le spese e i costi ammissibili devono rispettare i criteri previsti dall'articolo 5 del *decreto* ed essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, relativamente a:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono escluse le spese del personale impegnato nelle attività del progetto con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale citato nelle premesse del presente decreto;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, acquistati nel periodo di svolgimento del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Soggetto gestore*;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Per ciascun soggetto beneficiario, l'importo complessivo delle spese di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera *e)*, del *regolamento GBER*, su base forfettaria, nella misura del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, secondo quanto indicato nell'allegato n. 10.

3. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1 devono essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione riportati nell'allegato n. 10, e sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun beneficiario, anche in caso di progetti congiunti. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste, fermo restando, nel caso di progetti da realizzare secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 3, del *decreto*, il rispetto del requisito di forma collaborativa previsto per la realizzazione dell'iniziativa. La rimodulazione delle voci di costo è proposta dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della richiesta di erogazione ed è valutata dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

4. Con riferimento ai progetti da realizzare in forma collaborativa secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 3, del *decreto*, il requisito di forma collaborativa è valutato a consuntivo dal *Soggetto gestore* a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario dell'ultima richiesta di agevolazione a saldo, di cui al successivo articolo 7, comma 5. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della verifica finale di cui all'articolo 9, del *decreto*, la quota di partecipazione di un soggetto partecipante ad un progetto congiunto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)* del *decreto* o l'importo delle collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del *decreto* risulti essere scesa al di sotto della percentuale minima del 10 (dieci) per cento, a seguito di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento rispetto alle relative spese ammesse da decreto di concessione per il singolo soggetto proponente nel caso di progetti realizzati congiuntamente ovvero per le collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori nel caso dei progetti

realizzati singolarmente, la revoca delle agevolazioni è totale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del *decreto*.

5. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1, lettera *a)*, punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *sviluppo sperimentale* devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di *ricerca industriale*.

6. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali, per le spese per materiali e per le spese del personale dipendente.

8. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 7.
(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, ai commi 3 e 5, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 5.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *f)* del *decreto*, entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza

semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 4 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

4. Nel limite del 90 (novanta) per cento previsto dal comma 6, il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero,* di importo pari alla somma da erogare. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare. La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del diciottesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed hanno effetto fino alla data in cui il *Soggetto gestore*, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione finale di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. La garanzia può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993; nel caso di garanzia prestata da una banca, l'istituto deve essere diverso da quello che istruisce la richiesta di erogazione;

b) per l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, il soggetto proponente è tenuto a contribuire al finanziamento dello strumento di garanzia per una quota, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2017, n. 57, pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta, fatte salve eventuali successive rideterminazioni. Tale importo deve essere versato nella contabilità speciale n. 1726 – "Interventi Aree Depresse", a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: "contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa)"; tale versamento deve essere effettuato prima della richiesta di anticipazione, alla quale deve essere allegata la relativa ricevuta e non viene restituito all'impresa, una volta effettuata l'erogazione dell'anticipazione, qualunque sia l'esito del progetto e neanche in caso di rinuncia alle agevolazioni.

5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Soggetto gestore*, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione

tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 20, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *h)* del *decreto*. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

6. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 (novanta) per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 (dieci) per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 9 del presente articolo.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 10. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 11, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 13. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 14, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

8. Il *Ministero* trasferisce periodicamente al *Soggetto gestore* le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 9 del *decreto* e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui al medesimo articolo 9, del medesimo *decreto*.

10. Al fine di consentire che la verifica intermedia di cui all'articolo 9, del *decreto* sia svolta dal *Soggetto gestore* con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario, lo stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 21, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

11. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione, da svolgere entro 40 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire

ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 30 (trenta) giorni. La predetta comunicazione interrompe i termini utili per lo svolgimento dell'istruttoria. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente, il *Soggetto gestore* procede a richiedere in forma scritta gli elementi di merito e trascorsi 30 (trenta) giorni, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base delle evidenze disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

12. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il singolo soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dal giorno successivo all'ultima data utile per restituire la citata eccedenza.

Art. 8.
(Variazioni)

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura ed all'obiettivo originario del progetto ammesso alle agevolazioni. Le variazioni ammissibili ai progetti di ricerca e sviluppo, corredate delle idonee spiegazioni ed argomentazioni, devono essere tempestivamente comunicate dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di erogazione del SAL e vengono valutate dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione al *Soggetto gestore*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il *Soggetto gestore* procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, riportata nell'allegato n. 22, nonché alle conseguenti proposte al *Ministero* al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, non siano state assentite dal *Ministero*, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate al comma 2, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, salvo la richiesta di ulteriori informazioni o integrazioni, informa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il *Ministero,* procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

5. Nei casi di variazioni conseguenti alla rinuncia di uno o più soggetti beneficiari delle agevolazioni, non devono venir meno i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 3, comma 3, del *decreto*.

Art. 9.

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 23.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il *Ministero* presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

5. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 10.

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e)* del *decreto* e trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data di avvio, una dichiarazione in tal senso, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

b) sottoporre al *Ministero* per il tramite del *Soggetto gestore* le eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 8 del presente provvedimento, in conformità all'articolo 9 del *decreto*;

c) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal *decreto*, dal presente provvedimento e dalle relative disposizioni attuative;

d) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *f)* del *decreto*;

e) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *h)*, del *decreto*.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi comprese le imprese capofila in caso di progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

a) garantire il rispetto delle norme e disposizioni previste per l'accesso alle agevolazioni e degli eventuali ulteriori impegni, vincoli e condizioni per la concessione e il mantenimento delle stesse;

b) realizzare il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti indicati nel decreto di concessione e nel piano di sviluppo approvato, in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del *decreto*;

c) rispondere della realizzazione del progetto agevolato nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

d) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del *decreto*, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, dello stesso;

e) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del *Soggetto gestore,* della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi;

f) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale del *Ministero* e dei controlli

e delle ispezioni, anche in loco, disposti da parte del medesimo nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi competenti o autorizzati in materia;

g) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero* e delle autorità competenti;

h) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni;

i) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche concesse;

j) rilevare separatamente i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *ricerca industriale* e di quelle di *sviluppo sperimentale*;

k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurare il rispetto delle medesime per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse;

l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* sugli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni;

m) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;

n) rispettare, nell'attuazione delle attività del progetto, la legislazione nazionale ed europea e le normative di carattere generale vigenti ed applicabili;

o) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

p) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale;

q) garantire, nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa;

r) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal *Ministero*;

s) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento e di controllo, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;

t) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e di monitoraggio dei risultati, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del *Ministero*;

u) adottare il sistema utilizzato dal *Ministero* per la raccolta, registrazione e archiviazione in

formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

v) garantire una tempestiva diretta informazione al *Ministero* e agli organi preposti sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;

w) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

x) assicurare il rispetto del *Regolamento GBER*, per quanto applicabile in relazione alle agevolazioni concesse;

y) rispettare il divieto di cumulo e di doppio finanziamento di cui rispettivamente ai commi 11 e 12 dell'articolo 6 del *decreto*;

z) in caso di impresa, non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;

aa) garantire il rispetto dei regolamenti, vincoli, condizioni e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del *Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027*, tra cui:

i. non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero non rilocalizzare tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le *PMI*;

ii. rispettare le tempistiche di realizzazione previste per il finanziamento a valere sul *Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*;

iii. garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del *principio DNSH*;

iv. acconsentire alla pubblicazione da parte del *Ministero* dei dati indicati all'articolo 10, comma 5, nell'ambito dell'elenco delle operazioni ammesse alle agevolazioni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1060;

v. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del *Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027*;

vi. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento;

3. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del *decreto* e indica le cause di revoca ivi compresi i vincoli realizzativi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

4. Nell'ambito dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del *decreto*:

a) le imprese beneficiarie sono obbligate a corrispondere la restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento eventualmente concesso, nei modi e termini indicati dal *decreto*, dal presente provvedimento e dal decreto di concessione delle agevolazioni, pena revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *i)*, del *decreto*;

b) ferma restando la scadenza finale del finanziamento agevolato, nel caso in cui la valuta di incasso da parte del singolo soggetto beneficiario della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere; sarà cura di ciascun soggetto beneficiario a comunicare, secondo le modalità definite dal *Soggetto gestore*, la data di incasso;

c) fatta eccezione per quanto specificato alla precedente lettera, nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del *Ministero*, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine;

d) ciascun soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al *Ministero*, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico dello stesso soggetto beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

5. Qualora il soggetto beneficiario abbia indicato nell'allegato n. 5 alla domanda di agevolazioni i dati relativi ai bilanci consolidati, l'impresa controllante titolare dei bilanci consolidati stessi è tenuta a controfirmare il predetto modello, garantendo l'impegno di natura finanziaria derivante dal progetto e relativo all'obbligo di restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto beneficiario ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 25 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Ministero* e del *Soggetto gestore.*

3. Il *Ministero* garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione del presente decreto previsti dall'articolo 11 del *decreto*, e di quelli ulteriori previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del *Ministero*, www.mimit.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
06.08.2026 07:54:14
GMT+00:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche